

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante "Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici", ed in particolare l'articolo 10, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera e);

Visto il comma 3 del citato articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, come sostituito dall'articolo 1-bis del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito dalla legge 17 aprile 2003, n. 82;

Ravvisata l'esigenza di ricondurre la disciplina relativa alle attività cinematografiche, ed in particolare quella inerente il sostegno finanziario da parte dello Stato a tali attività, ad un sistema unitario e coerente, sia sotto il profilo dell'individuazione e del perseguimento delle politiche pubbliche di settore, sia sotto quello della gestione delle risorse assegnate;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, resi nelle sedute del.....;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali

Emana il seguente decreto legislativo:

ART. 1

Finalità

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 21 e 33 della Costituzione, riconosce il cinema quale fondamentale mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.
2. Le attività cinematografiche sono riconosciute di rilevante interesse generale, anche in considerazione della loro importanza economica ed industriale.
3. La Repubblica, nelle sue articolazioni e secondo le rispettive competenze, favorisce lo sviluppo dell'industria cinematografica nei suoi diversi settori; incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare e diffondere il cinema nazionale, con particolare riguardo ai film di interesse culturale; assicura, per fini culturali ed educativi, la conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia ed all'estero; promuove attività di studio e di ricerca nel settore cinematografico.
4. Per il raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali:
 - a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo ed il miglioramento della produzione cinematografica e la diffusione dei film nazionali in Italia ed all'estero d'intesa con il Ministero degli affari esteri;
 - b) accerta e dichiara la nazionalità italiana dei film;
 - c) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero e quelli per la coproduzione e codistribuzione dei film, anche attraverso intese o accordi internazionali di reciprocità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri;
 - d) esercita la vigilanza, nei casi previsti dalla legge, sugli organismi di settore, ed effettua l'attività di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse erogate a titolo di finanziamenti e contributi ai sensi del presente decreto legislativo.

ART. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, per “film” si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.
2. Per “lungometraggio” si intende il film di durata superiore a 75 minuti.
3. Per “cortometraggio” si intende il film di durata inferiore a 75 minuti, ad eccezione di quelli con finalità esclusivamente pubblicitarie.
4. Per “film di animazione” si intende il lungometraggio o cortometraggio con immagini realizzate graficamente ed animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto.
5. Per “film di interesse culturale” si intende il film, a contenuto narrativo, che corrisponde ad un interesse culturale nazionale in quanto, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenta significative qualità culturali o artistiche o eccezionali qualità spettacolari, nonché le specifiche caratteristiche di cui all'articolo 7, comma 2.
6. Per “film d'essai” si intende il film, individuato dalla Commissione di cui all'articolo 8, espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente decreto legislativo, sono equiparati ai film d'essai:
 - a) i film riconosciuti di interesse culturale dalla Commissione di cui all'articolo 8;
 - b) i film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche pubbliche o private finanziate dallo Stato, ed i film prodotti dalla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia;
 - c) i film ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità ai sensi dell'articolo 17, comma 2;
 - d) i film, riconosciuti di nazionalità italiana, inseriti nelle selezioni ufficiali di festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale.
7. Per “film per ragazzi” si intende il film di lungometraggio o di cortometraggio, il cui contenuto contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica dei minori.
8. Per “sala cinematografica” si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico, con uno o più schermi.
9. Per “sala d'essai” si intende la sala cinematografica il cui titolare, con propria dichiarazione, si impegna, per un periodo non inferiore a due anni, a proiettare film d'essai ed equiparati per almeno il settanta per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al cinquanta per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. All'interno della suddetta

quota, almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film di produzione italiana o dei Paesi dell'Unione Europea.

10. Per “sala di comunità religiosa” si intende la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale o di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzione o ente religioso riconosciuti dallo Stato. La relativa programmazione cinematografica e multimediale, ivi svolta, deve rispondere a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni dell'autorità religiosa competente in campo nazionale.

ART. 3

Imprese cinematografiche

1. Ai fini del presente decreto legislativo, per “impresa di produzione”, “di distribuzione”, “di esportazione”, “di esercizio” e “di industria tecnica”, si intende l'impresa cinematografica che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia. Ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede in altro Paese membro dell'Unione Europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la sua attività. Tali imprese sono iscritte in appositi elenchi informatici, istituiti presso il Ministero per i beni e le attività culturali. L'iscrizione a detti elenchi è requisito essenziale per l'ammissione ai benefici di cui al successivo articolo 12. Tale requisito non è necessario per le istanze relative ai film di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Con riferimento alle imprese di produzione, l'elenco di cui al comma 1 prevede due categorie di classificazione. L'appartenenza ad esse è determinata da un punteggio complessivo attribuito alle imprese secondo gli indicatori ed i rispettivi valori definiti con decreto ministeriale. Gli indicatori si riferiscono ai seguenti parametri relativi all'attività delle imprese nell'arco temporale definito nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5: a) qualità dei film realizzati; b) stabilità dell'attività, anche in riferimento alla restituzione dei finanziamenti ottenuti; c) capacità commerciale dimostrata.

3. L'appartenenza delle imprese di produzione alle categorie di classificazione di cui al comma 2 comporta una determinazione del finanziamento assegnabile alle medesime, ai sensi dell'articolo 12, differenziato sulla base dei parametri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

ART. 4
Consulta territoriale per le attività cinematografiche

1. E' istituita, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, la Consulta territoriale per le attività cinematografiche.
2. La Consulta è presieduta dal Direttore generale competente e composta dal Presidente del Centro Sperimentale di cinematografia, dal Presidente di Cinecittà Holding S.p.a., da due membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore dell'esercizio cinematografico, da due rappresentanti delle Regioni, designati della Conferenza Stato-Regioni e da due rappresentanti degli enti locali, designati della Conferenza Stato-Città.
3. La Consulta provvede alla predisposizione di un programma triennale, approvato con atto del Ministro per i beni e le attività culturali, contenente:
 - a) l'individuazione, per ciascuna Regione, delle aree geografiche di intervento per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a) e b);
 - b) l'individuazione, sul territorio nazionale, delle aree privilegiate di investimento di cui all'articolo 16, comma 3;
 - c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche di cui all'articolo 19, comma 3, lettere b), c) e d).
4. La Consulta fornisce, su richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, attività di consulenza ed elabora indicazioni utili al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 del presente decreto legislativo.
5. Con successivo decreto ministeriale è definita l'organizzazione della Consulta, alle cui spese si provvede nell'ambito degli stanziamenti ordinari nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. La partecipazione alle sedute è a titolo gratuito.

ART. 5
Riconoscimento della nazionalità italiana

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto legislativo, le imprese nazionali di produzione devono presentare all'autorità amministrativa competente istanza di riconoscimento della nazionalità italiana del film prodotto, corredata della ricevuta del versamento del contributo per spese istruttorie, secondo le modalità indicate con il decreto di cui all'articolo 8, comma 4. La presenza dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana è attestata dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche e tecniche del film da prendere in considerazione, sono le seguenti:

- a) regista italiano;
- b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
- c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
- d) interpreti principali in maggioranza italiani;
- e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
- f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
- g) direttore della fotografia italiano;
- h) montatore italiano;
- i) autore della musica italiano;
- l) scenografo italiano;
- m) costumista italiano;
- n) troupe italiana;
- o) riprese ed uso di teatri di posa in Italia;
- p) utilizzo di industrie tecniche italiane;
- q) effettuazione in Italia di almeno il trenta per cento della spesa complessiva del film, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p), nonché agli oneri sociali.

3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi, i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani.

4. I film per i quali è richiesto il riconoscimento di cui al comma 1, devono contenere obbligatoriamente i requisiti di cui alle lettere a), b), c), f), n) e q); devono altresì contenere almeno tre dei requisiti di cui alle lettere d), e), g), h); almeno due dei requisiti di cui alle lettere i), l), m) ed almeno uno dei requisiti di cui alle lettere o) e p).

5. Per i requisiti di cui alle lettere f) ed n) del comma 2, possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8 del presente decreto legislativo, con provvedimento del Direttore Generale competente.

6. Le imprese produttrici sono tenute a presentare al Direttore generale competente, entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della copia campione, apposite istanze di riconoscimento definitivo della nazionalità italiana del film e di ammissione ai

benefici di legge, corredate dei documenti necessari. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del provvedimento di riconoscimento definitivo, in appositi elenchi informatici istituiti presso la Direzione generale competente.

ART. 6

Coproduzioni

1. In deroga all'articolo 5 del presente decreto legislativo, possono essere riconosciuti nazionali i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità e con i requisiti di cui al presente articolo.
2. Per le coproduzioni con i paesi appartenenti all'Unione Europea non si applica quanto disposto dal successivo comma 3. Sono fatte salve le previsioni contenute nelle singole convenzioni.
3. La quota minima di partecipazione a coproduzioni con imprese di Paesi non appartenenti all'Unione Europea non può essere inferiore al venti per cento del costo del film.
4. La ratifica di accordi internazionali di reciprocità in materia di coproduzione con imprese estere, che preveda la deroga alla quota di cui al comma 3, deve essere autorizzata con legge.
5. In presenza di accordo internazionale di coproduzione conforme alla percentuale di cui al comma 3, possono essere concesse deroghe, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.
6. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.
7. Il saldo della quota minoritaria, con eccezione di quanto previsto dalle singole convenzioni, è corrisposto entro sessanta giorni dalla prima uscita in sala del film in uno dei Paesi coproduttori. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario fa decadere la coproduzione, senza pregiudicare il riconoscimento della nazionalità italiana del film, richiesto, ai sensi dell'articolo 5, dal coproduttore maggioritario.
8. Il riconoscimento della coproduzione del film viene rilasciato con provvedimento del Direttore generale competente, su istanza dell'impresa di produzione italiana, presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio della lavorazione del film.

ART. 7
Riconoscimento dell'interesse culturale

1. Contestualmente all'istanza di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto legislativo, le imprese nazionali di produzione possono chiedere anche il riconoscimento dell'interesse culturale.
2. Relativamente alle istanze di cui al primo comma, i film devono contenere obbligatoriamente i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), n), o), p) e q) del comma 2 dell'articolo 5; devono altresì contenere almeno quattro dei requisiti di cui alle lettere g), h), i), l) ed m) del medesimo comma 2 dell'articolo 5.
3. Per quanto concerne le lettere f), n) ed o) del comma 2, possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8 del presente decreto legislativo, con provvedimento del Direttore generale competente.

ART. 8

Commissione per la cinematografia

1. Per l'applicazione degli articoli 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17 e 19 del presente decreto legislativo, è istituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali la Commissione per la cinematografia. La Commissione è composta dalle seguenti sezioni:

- a) la sezione per la valutazione dei lungometraggi, che provvede al riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi, in fase progettuale, ed alla definizione della quota massima di finanziamento assegnabile, nonché all'ammissione al finanziamento di cui all'articolo 13, comma 5;
- b) la sezione per la valutazione delle opere prime e per i cortometraggi, che provvede al riconoscimento dell'interesse culturale delle opere prime di lungometraggio e dei cortometraggi, in fase progettuale, ed alla definizione della quota massima di finanziamento assegnabile; provvede altresì alla valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 13, comma 7;
- c) la sezione per la promozione della cultura cinematografica e per gli incentivi speciali alla distribuzione all'estero, che provvede alla valutazione dell'ammissibilità delle iniziative ai contributi di cui al fondo per la promozione delle attività cinematografiche previsto dall'articolo 19 del presente decreto legislativo, ed alla definizione del contributo assegnabile, nonché alla concessione degli incentivi speciali alla distribuzione estera, di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), del presente decreto legislativo;
- d) la sezione per l'individuazione dei film *d'essai* e per l'accertamento dei requisiti per la concessione dei benefici di legge, che provvede alla verifica della rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto già valutato dalle sezioni di cui alle lettere a) e b), ed alla verifica della non sussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 9, comma 1, del presente decreto legislativo, nonché all'individuazione dei film *d'essai* come definiti all'articolo 2, comma 6; provvede, altresì, alla valutazione per la concessione dei premi di cui all'articolo 17 del presente decreto legislativo;.

2. Le sezioni di cui al comma 1 esercitano le rispettive competenze, sulla base dei seguenti criteri:

- a) valutazione della qualità artistica, in relazione ai diversi generi cinematografici;
- b) valutazione della qualità tecnica del film;
- c) coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico;
- d) qualità dell'apporto artistico del regista, dello sceneggiatore, del cast interpreti principali e secondari e dei tecnici qualificati, nonché valutazione del trattamento con particolare riferimento a quelli destinati alla realizzazione di film per ragazzi ed a quelli tratti da opere letterarie.

3. Le sezioni di cui al comma 1 sono composte, oltre che dal Direttore generale competente, in qualità di Presidente della Commissione, da un numero di membri da definirsi con il decreto ministeriale di cui al comma 4, scelti dal Ministro tra gli esperti altamente qualificati nei vari settori delle attività cinematografiche. Alla sezione di cui al comma 1,

lettera c), partecipa, altresì, un rappresentante delle Regioni, designato dalla Conferenza Stato – Regioni, particolarmente qualificato in materia di promozione cinematografica. Alle sedute della medesima sezione, relative alla promozione all'estero, partecipa altresì un rappresentante del Ministero degli affari esteri. Le sezioni durano in carica due anni.

4. Con decreto ministeriale sono stabiliti gli indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera d), e dei relativi valori percentuali, per un'incidenza complessiva non superiore al 50% della valutazione finale, nonché l'arco temporale di riferimento del criterio stesso e la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento delle sezioni di cui al comma 1.

5. Con la costituzione della Commissione di cui al comma 1 sono soppresse la Commissione consultiva per il cinema e la Commissione per il credito cinematografico di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, nonché la Commissione lungometraggi, cortometraggi e film per ragazzi, di cui al decreto legislativo 21 novembre 1998, n. 492.

ART. 9
Film ammessi ai benefici

1. Possono essere ammessi ai benefici del presente decreto legislativo i film che presentano qualità culturali o artistiche o spettacolari, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, e che rispettano il disposto del comma 3 del presente articolo. L'accertamento dei predetti requisiti è effettuato, dopo la visione del film, dalla sezione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), che accerta altresì, per i film riconosciuti di interesse culturale, la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto precedentemente valutato. L'accertamento della mancanza dei requisiti comporta la decadenza dai benefici già concessi.
2. Non sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto legislativo i film prodotti esclusivamente dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici.
3. Fatte salve le disposizioni contenute nella legge 10 aprile 1962, n. 165, per i film che contengono inquadrature di marchi e prodotti, comunque coerenti con il contesto narrativo, è previsto un idoneo avviso che informa lo spettatore della partecipazione delle ditte produttrici di detti marchi e prodotti ai costi di produzione del film. Con decreto ministeriale, sentito il Ministero per le attività produttive, sono stabilite le relative modalità tecniche di attuazione.

ART. 10

Incentivi alla produzione

1. A favore delle imprese di produzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del presente decreto legislativo, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5, è concesso, su istanza dell'interessato diretta al Direttore generale competente, a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione di cui all'articolo 8, un contributo calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche, per la durata massima di diciotto mesi dalla prima proiezione in pubblico, con l'esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo ottenuto per l'utilizzo dell'opera. Non sono concessi contributi per opere che, nel suddetto periodo, abbiano realizzato incassi inferiori ad un limite minimo fissato con il decreto ministeriale di cui al comma 3.
2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato prioritariamente all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione del film, e finanziati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera a), e per il residuo entra nel patrimonio dell'impresa anche al fine del reinvestimento, da parte del medesimo beneficiario, nella produzione di film che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del presente decreto legislativo, secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 4.
3. La misura percentuale del contributo di cui al comma 1 è articolata con criterio progressivo in base a scaglioni, per gli incassi fino ad un ammontare stabilito con il decreto ministeriale di cui al comma 4. Per gli incassi superiori a tale ammontare, si applica il medesimo criterio, con la fissazione, da effettuarsi nel decreto ministeriale di cui al comma 4, di un limite massimo ammissibile a contributo, determinato in base al costo di produzione del film certificato da società di certificazione e revisione legalmente riconosciute.
4. Con decreto ministeriale sono stabiliti il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate al contributo di cui al comma 1 ed a quello di cui al comma 5, le modalità tecniche di erogazione dei medesimi, i tempi e le modalità dell'eventuale reinvestimento nella produzione del contributo di cui al comma 1, nonché le modalità tecniche di monitoraggio circa l'impiego dei contributi erogati. Con il medesimo decreto sono, altresì, definite la periodicità di rilevazione degli incassi lordi ai fini della liquidazione dei contributi di cui al comma 1 ed al comma 5, e la percentuale del contributo di cui al comma 1 da versare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 11, comma 2, come corrispettivo del servizio di rilevazione.
5. Per i film di cui al comma 1 è riconosciuto un ulteriore contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani o dell'Unione europea, calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, come individuati al medesimo comma 1. Il contributo è erogato nella percentuale stabilita con il decreto ministeriale di cui al comma 4.
6. Il contributo di cui al comma 1 è revocato nei casi di violazione delle prescrizioni del decreto ministeriale di cui al comma 4 per i quali è espressamente prevista la revoca. Il

provvedimento di revoca comporta l'inammissibilità, per i successivi cinque anni, di ogni successiva istanza del medesimo soggetto finalizzata all'ottenimento di benefici a carico dello Stato.

ART. 11
Liquidazione degli incentivi alla produzione

1. Il contributo a favore dell'impresa di produzione, previsto all'articolo 10 del presente decreto legislativo, è liquidato sugli incassi lordi degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, accertati dalla Società italiana autori ed editori (SIAE) e da questa comunicati all'autorità amministrativa competente, con una periodicità almeno trimestrale, secondo le modalità tecniche stabilite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 10, comma 4. La liquidazione del contributo è subordinata al deposito di una copia negativa del film presso la Cineteca Nazionale.

2. Una percentuale del contributo di cui al comma 1 è liquidata, come corrispettivo per il servizio reso, alla Società italiana autori ed editori (SIAE). La misura di detta percentuale è definita nel decreto ministeriale di cui all'articolo 10, comma 4.

3. Il contributo a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura dei film di cui all'articolo 10, comma 1, è liquidato nei termini e con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 12

Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche

1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.

2. Al Fondo affluiscono le risorse finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sul:
 - a) fondo speciale di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
 - b) fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
 - c) fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819;
 - d) fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378;
 - e) fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.I fondi di cui alle citate leggi n. 1213 del 1965, n. 819 del 1971, n. 378 del 1980 e n. 153 del 1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato:
 - a) al finanziamento degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nella produzione di lungometraggi, di cortometraggi e di opere prime;
 - b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione ed alla concessione degli incentivi speciali alla distribuzione estera di film di nazionalità italiana;
 - c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonché per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
 - d) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di postproduzione, nonché per il doppiaggio e per la realizzazione di colonne sonore, dei film di cui all'articolo 2, comma 5;

4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta territoriale di cui all'art. 4, sono stabilite annualmente le quote percentuali del fondo in relazione alle finalità di cui al comma 3, anche in riferimento agli incentivi speciali alla distribuzione estera di cui al comma 3, lettera b).

5. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità tecniche di gestione del fondo e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi.

6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo, nonché la percentuale della quota cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella misura residua all'esito delle domande valutate secondo il regime transitorio di cui all'articolo 27, confluiscono nel fondo di cui al comma 1. Nel medesimo fondo confluiscono, altresì, le eventuali risorse relative a rientri di finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.

7. La gestione del fondo di cui al comma 1 resta affidata per un periodo di dodici mesi, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a..

8. Successivamente al periodo di cui al comma 7, la gestione del fondo di cui al comma 1 viene affidata a Cinecittà Holding S.p.A., secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui al comma 5.

9. Il soggetto gestore del fondo è tenuto a trasmettere trimestralmente al Direttore generale competente una rendicontazione sui fondi amministrati e sull'utilizzazione dei relativi interessi, da allegare alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

ART. 13
Disposizioni per le attività di produzione

1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, sono concessi i finanziamenti e i contributi indicati nei commi 2, 3 e 7, e, residualmente, quelli indicati nel comma 5.
2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un mutuo di durata triennale, assistito dal Fondo di cui all'articolo 12, in misura non superiore al 50% del costo del film, per costi massimi ammissibili definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Per le opere prime, la misura di cui al capoverso precedente è elevata all'80%. L'erogazione del finanziamento è subordinata all'effettivo reperimento, entro un anno dalla delibera del finanziamento stesso adottata dalla Commissione di cui all'articolo 8, delle risorse necessarie alla copertura del restante costo di produzione del film.
3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un mutuo di durata triennale, assistito dal Fondo di cui all'articolo 12, fino al 100% del costo del film, per un costo massimo ammissibile definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.
4. La mancata restituzione del finanziamento di cui ai commi 2 e 3, entro tre anni dall'erogazione, comporta l'acquisizione, da parte dello Stato, della quota dei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera corrispondente alla parte del finanziamento non ammortizzato, secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Qualora una medesima impresa di produzione non restituisca, per due film consecutivi, una somma pari almeno al 30% del finanziamento assistito dal Fondo di cui all'articolo 12, per i film di cui al comma 2, e pari almeno al 15%, per i film di cui al comma 3, non potrà presentare istanze di finanziamento a valere sul medesimo Fondo per i successivi tre anni.
5. Per i lungometraggi per i quali non sia stato richiesto o riconosciuto l'interesse culturale è concesso, su istanza al Direttore generale competente, un mutuo di durata triennale, non assistito da garanzie sul Fondo di cui all'articolo 12, in misura non superiore al 70% del costo del film, per un costo massimo ammissibile definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Detto mutuo è concesso previa valutazione della Commissione di cui all'articolo 8.
6. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato dalle competenti sezioni della Commissione di cui all'articolo 8, idonee a far venir meno i requisiti per la concessione dei benefici di legge, che non siano state tempestivamente comunicate al Direttore generale competente, comportano la revoca del finanziamento concesso, la sua intera restituzione, nonché la cancellazione per cinque anni dagli elenchi di cui all'articolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa esclusa.

7. Sono corrisposti annualmente finanziamenti alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale, di autori esordienti. Il finanziamento è revocato in caso di mancata presentazione del progetto filmico corrispondente entro due anni dall'erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei finanziamenti previsti ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Una quota percentuale, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, della somma finanziata, è sottratta al piano di ammortamento ed è destinata, quale contributo, all'autore della sceneggiatura.

ART. 14
Disposizioni per le attività di distribuzione

1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, sono concessi alle imprese di distribuzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, i contributi indicati nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Tali contributi sono destinati a successivi investimenti nella distribuzione dei film che abbiano fruito dei finanziamenti di cui all'articolo 13, commi 2 e 3.
2. Alle imprese di distribuzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi contributi per la distribuzione in Italia di film riconosciuti di interesse culturale. Detti contributi sono erogati in misura proporzionale al numero di ingressi realizzati sul territorio nazionale dai film, riconosciuti di interesse culturale, distribuiti dalla medesima impresa nel corso dell'anno precedente all'istanza di concessione.
3. Alle imprese di esportazione all'estero, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi contributi per la distribuzione all'estero di film riconosciuti di interesse culturale. Detti contributi sono erogati in misura proporzionale al numero di ingressi realizzati all'estero dai film, riconosciuti di interesse culturale, venduti dall'impresa nel corso dell'anno precedente all'istanza di concessione, nonché in relazione alla capacità della medesima impresa di concludere accordi di codistribuzione o di vendita, secondo gli indicatori stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.
4. La Commissione di cui all'articolo 8 individua annualmente, anche sulla base degli incassi e degli eventuali riconoscimenti ottenuti in Italia, ed in numero da stabilirsi con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, film riconosciuti di interesse culturale, prodotti nell'anno precedente, al fine di corrispondere alle rispettive imprese di distribuzione incentivi speciali destinati a promuovere la distribuzione all'estero dei film individuati.
5. Le imprese di distribuzione e di esportazione beneficiarie di contributi per la distribuzione all'estero di film, possono concedere le liberatorie richieste dal Ministero per gli Affari esteri ai fini della promozione culturale italiana all'estero.

ART. 15
Disposizioni per le attività di esercizio

1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, sono concessi i contributi indicati nei successivi commi 2 e 5.

2. Alle imprese di esercizio, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, ed ai proprietari di sale cinematografiche, sono concessi contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, per tutta la durata dei contratti e comunque per un periodo non superiore a 15 anni, per le seguente finalità:

- a) la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi ovvero la trasformazione delle sale esistenti, mediante l'aumento del numero degli schermi, nell'ambito delle aree geografiche individuate, per ciascuna tipologia di intervento, nel programma triennale di cui all'art. 4;
- b) la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti;
- c) la installazione, la ristrutturazione e il rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori alle sale cinematografiche.

3. Il contributo in conto interessi è concesso nella misura necessaria a ridurre l'interesse a carico del beneficiario sino alla percentuale definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Nel medesimo decreto sono, altresì, definiti i costi massimi ammissibili degli investimenti. Il contributo non può comunque essere superiore al 90% dell'investimento. In alternativa, sono concessi, per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, contributi in conto capitale per costi massimi ammissibili e percentuali d'intervento da definire con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

4. A condizione che l'impresa di esercizio o il proprietario di sale cinematografiche si impegni, nel contratto di mutuo, a programmare una quota percentuale, da definire nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, di film riconosciuti di nazionalità italiana o di Paesi appartenenti all'Unione europea, l'interesse a carico del beneficiario è ulteriormente ridotto, nella misura prevista dal medesimo decreto ministeriale, per gli interventi riferiti a:

- a) sale cinematografiche ubicate in comuni che ne siano sprovvisti e che confinano con comuni anch'essi privi di sale;
- b) trasformazione in multisala di sale cinematografiche ubicate nei centri cittadini dei comuni con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti;

5. Per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 4, ed alla stessa condizione, sono inoltre concessi contributi in conto capitale, per costi massimi ammissibili dei relativi investimenti definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

ART. 16
Disposizioni per le attività delle industrie tecniche

1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, sono concessi i contributi indicati nel successivo comma 2.
2. Alle industrie tecniche cinematografiche, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi per investimenti destinati alle finalità di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d), del presente decreto legislativo.
3. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono definiti i costi massimi ammissibili degli investimenti, in relazione anche al numero degli addetti ed alla appartenenza delle industrie tecniche alle aree privilegiate di investimento individuate dal programma triennale di cui all'articolo 4.

ART. 17
Premi di qualità

1. A valere sul Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono attribuiti, previa valutazione della Commissione di cui all'articolo 8, i premi di qualità di cui al comma 3.
2. Entro quindici giorni dalla presentazione della copia campione, l'impresa di produzione iscritta agli elenchi di cui all'articolo 3 può presentare istanza al Direttore generale competente per il rilascio dell'attestato di qualità dei lungometraggi realizzati.
3. Ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana, ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità previsto dal comma precedente, ed effettivamente programmati nelle sale cinematografiche, sono assegnati premi il cui ammontare è fissato annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
4. Con decreto ministeriale sono stabilite le quote percentuali di ripartizione del premio di cui al comma 3 tra i seguenti soggetti: impresa di produzione; regista; autore del soggetto; autore della sceneggiatura; autore del commento musicale; direttore della fotografia; autore della scenografia; autore del montaggio. La quota percentuale riservata all'impresa di produzione è vincolata al reinvestimento, entro i successivi cinque anni, nello sviluppo di progetti filmici di produzione nazionale, salva la prioritaria destinazione all'ammortamento di mutui contratti per la produzione del film premiato.

ART. 18
Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica

1. Per “circolo di cultura cinematografica” si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita anche con atto privato registrato, che svolge attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni.
2. Per “associazione nazionale di cultura cinematografica” si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico, riconosciuta operativa da almeno cinque regioni, con attività perdurante da almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati, di cui al presente decreto legislativo.
3. Ai fini del presente decreto legislativo, il Direttore generale competente provvede al riconoscimento delle associazioni nazionali di cultura cinematografica e, triennialmente, all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
4. Le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi, nell'ambito delle loro attività, anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video-ottico-elettronico-magnetici.
5. Alle associazioni nazionali di cui al comma 2 del presente articolo viene concesso un contributo annuo, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 19 del presente decreto legislativo, commisurato alla struttura organizzativa dell'associazione, nonché all'attività svolta dalla stessa nell'anno precedente, secondo modalità tecniche definite con il decreto ministeriale di cui all'articolo 19, comma 3.
6. Le associazioni nazionali di cui al comma 2 del presente articolo ed i circoli ad esse aderenti possono assumere, per il perseguimento dei fini sociali, la gestione di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.

ART. 19
Promozione delle attività cinematografiche

1. Le risorse finanziarie disponibili ed esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sul fondo di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono destinate alla promozione delle attività cinematografiche. Il Fondo di cui al citato articolo 45 è contestualmente soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta territoriale di cui all'articolo 4, sono stabilite le modalità tecniche di gestione delle risorse di cui al comma 1 e di monitoraggio circa l'impiego delle stesse.

3. Il Direttore generale competente assegna annualmente, nell'ambito del programma triennale di cui all'art. 4 e sulla base degli obiettivi definiti annualmente dal Ministro per i beni e le attività culturali, le risorse di cui al comma 1, acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 8 del presente decreto legislativo, secondo le modalità di cui al comma 3, per le seguenti attività:

a) sviluppo di progetti, promossi da associazioni senza scopo di lucro e fondazioni che contribuiscono a sostenere iniziative per le programmazioni stagionali e per la codistribuzione di film;

b) concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia ed all'estero, anche a carattere non permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico;

c) concessione di premi agli esercenti delle sale *d'essai* e delle sale di comunità religiose, tenendo conto della qualità della programmazione complessiva di film riconosciuti di nazionalità italiana, con particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane periferiche e in comuni con meno di 40.000 abitanti e, per i film *d'essai*, della programmazione nei mesi estivi;

d) conservazione e restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, con obbligo, a carico di questi ultimi, di fruizione collettiva dell'opera filmica, con modalità da definirsi in via convenzionale;

e) realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale e di festival e rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro;

f) pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e opere a carattere storico, artistico, scientifico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché organizzazione di corsi di cultura cinematografica.

4. Per le iniziative a carattere permanente, indicate alle lettere a), b) e) ed f) del comma 3, l'entità delle risorse assegnate è commisurata alla stabilità ed all'efficacia dell'iniziativa nei cinque anni precedenti.

5. Il premio di cui al comma 3, lettera c), è corrisposto agli esercenti delle sale *d'essai* che programmano film *d'essai* per almeno il 30% dei giorni di sabato e domenica della programmazione complessiva.

ART. 20
Denuncia di inizio lavorazione del film

1. Ai fini della corresponsione dei benefici di cui al presente decreto legislativo, le imprese di produzione denunciano al Direttore generale competente l'inizio di lavorazione del film, almeno un giorno prima dell'inizio delle riprese, a pena di decadenza, presentando, nel contempo, il soggetto, il trattamento, la sceneggiatura, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, nonché ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalità di cui al precedente articolo 5.

2. Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella quale devono essere indicati, oltre alla impresa di produzione, anche il regista, gli autori del soggetto, del trattamento, della sceneggiatura, del commento musicale, il direttore della fotografia, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio, è trasmessa dalla Direzione generale competente alla Società italiana autori ed editori (SIAE) per la iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia.

3. I testi dei soggetti e delle sceneggiature di cui al comma 1 del presente articolo, e tutta la documentazione concernente la preparazione dei film, anche su supporto informatico, sono conservati presso la Cineteca nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film riconosciuti di nazionalità italiana in base alle precedenti leggi.

ART. 21
Adempimenti tecnici

1. Per la determinazione della durata del film, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente decreto legislativo, si considera il materiale scenico, appositamente girato dopo la denuncia di inizio lavorazione del film stesso, con esclusione dei titoli iniziali e finali quando non siano girati su scena.
2. Il materiale scenico di repertorio può essere utilizzato purché tale impiego non sia in alcun caso superiore al dieci per cento della durata del film, tranne che il film medesimo risponda, a giudizio della Commissione di cui all'articolo 8, a particolari requisiti di carattere storico e culturale.
3. Non sono ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive di film stranieri stampate all'estero, quando provengono da Paesi che non riconoscano in reciprocità all'Italia la facoltà di inviare copie di film nazionali stampati in Italia, salvi gli impegni assunti in accordi internazionali.
4. Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive dei film nazionali devono essere effettuati in Italia o in un Paese dell'Unione Europea. Il Direttore generale competente può consentire deroghe ove siano necessari sistemi speciali per i quali manchi in Italia o in un Paese dell'Unione Europea la necessaria attrezzatura, o nei casi in cui sia diversamente disposto da accordi internazionali di reciprocità.

ART. 22

Apertura di sale cinematografiche

1. Le Regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene già in attività, secondo i seguenti principi fondamentali, anche al fine di incrementare il numero di ingressi nelle sale:

- a) rapporto tra popolazione e numero delle sale operanti nel territorio comunale;
- b) ubicazione delle sale e arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi;
- c) livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature;
- d) esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale e arene esistenti in altra zona dello stesso territorio comunale;
- e) previsione di verifiche periodiche, con intervalli non superiori ad un anno, delle sale e delle arene, al fine di accertarne l'efficienza dal punto di vista tecnico.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende:

- a) per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
- b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
- c) per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti;
- d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dalle singole Regioni, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, in materia di igiene e sicurezza.

4. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, le imprese di esercizio devono comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali il rilascio delle autorizzazioni relative alle singole sale cinematografiche, nonché gli eventuali periodi di sospensione dell'esercizio per periodi superiori a sei mesi.

ART. 23
Pubblico registro per la cinematografia

1. I film riconosciuti di nazionalità italiana, e quelli agli stessi equiparati ai sensi dell'articolo 6, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto legislativo, sono iscritti nel pubblico registro per la cinematografia, istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE).

ART. 24
Cineteca nazionale

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente decreto legislativo, l'impresa di produzione, ad ultimazione del film, salvi gli oneri di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, deposita presso la Cineteca nazionale una copia positiva nuova conforme al negativo del film, che non abbia effettuato passaggi in sale cinematografiche. Il mancato deposito rende priva di efficacia l'iscrizione già eseguita ai sensi dell'articolo 23.
2. Per i film riconosciuti di interesse culturale, l'impresa di produzione consegna alla Cineteca nazionale una copia negativa del film. La mancata consegna rende priva di efficacia l'iscrizione già eseguita ai sensi dell'articolo 23.
3. Per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate direttamente o in collaborazione con i circoli di cultura cinematografica o con altri enti a carattere culturale, trascorsi tre anni dall'avvenuta consegna, ed al di fuori di ogni finalità di lucro, la Cineteca nazionale si avvale delle copie di cui ai commi 1 e 2 o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, e dagli articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Della copia acquisita dalla Cineteca nazionale ai sensi del comma 3 può avvalersi la Direzione generale competente per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali ed internazionali in Italia ed all'estero, non aventi finalità commerciali.
5. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.

ART. 25
Agevolazioni fiscali e finanziarie

1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dal presente decreto legislativo, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno di proventi, dei contributi e dei premi di cui al presente decreto legislativo, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni di cultura cinematografica di cui all'articolo 18 del presente decreto legislativo, con esclusione della acquisizione in proprietà dei beni immobili.

2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi del presente decreto legislativo ed a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.

3. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'ammissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui all'articolo 18 del presente decreto a condizione che siano da ritenersi enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che siano state rispettate le disposizioni di cui al titolo II, capo III dello stesso testo unico.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 26
Operazioni di concentrazione

1. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della medesima legge debbono essere preventivamente comunicate all'autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge stessa qualora attraverso la concentrazione si venga a detenere o controllare direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici città capozona della distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona), una quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato della distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale cinematografiche ivi in attività.

2. L'autorità destinataria delle comunicazioni ai sensi del comma 1 opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, valutando, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, i casi nei quali l'operazione comunicatale sia da vietare in quanto suscettibile di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nel settore.

ART. 27
Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2004.
2. Le istanze presentate per l'ammissione ai benefici previsti dalla normativa abrogata dal presente decreto legislativo decadono qualora sulle stesse, alla data di cui al comma 1, non sia stato adottato il relativo provvedimento.
3. I decreti ministeriali previsti nel presente decreto legislativo sono adottati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo.

ART. 28
Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) la legge 26 luglio 1949, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) la legge 29 dicembre 1949, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) la legge 31 luglio 1956, n. 897 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) la legge 2 dicembre 1961, n. 1330 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) la legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) la legge 21 giugno 1975, n. 287, e successive modificazioni ed integrazioni;
- h) la legge 20 gennaio 1978, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni;
- i) la legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni ed integrazioni.
- j) la legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente al comma 199 dell'articolo 2.

2. Sono, altresì, abrogate le norme, o parti di norma, incompatibili o in contrasto con quelle del presente decreto legislativo.